



ANTONIO RUGGERI\*

## LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI TRA RAGIONE E SENTIMENTO\*\*

SOMMARIO: 1. Legislatore e giudici al servizio dei diritti fondamentali (in specie, i delicati e, non di rado, sofferti bilanciamenti richiesti dai casi, alla cui messa in atto concorrono ragione e sentimento). – 2. Esempi di fatti di sentimento cui è dato dalla Carta specifico rilievo. – 2.1. Il senso di umanità delle pene e la finalità rieducativa del condannato cui le stesse devono tendere. – 2.2. Le vicende attinenti ai momenti cruciali della esistenza umana, inizio e fine-vita. – 2.3. Il quotidiano vissuto in seno alla famiglia: in specie, l'eguaglianza morale dei coniugi e il dovere gravante sui genitori di educare i figli. – 2.4. Le più qualificanti espressioni della solidarietà, specie se spontanea, nei riguardi di persone particolarmente meritevoli di cure e di attenzioni. – 2.5. Notazioni di sintesi a riguardo della solidarietà e del suo modo di porsi in rapporto con la fedeltà alla Repubblica, l'esercizio con onore delle pubbliche funzioni, il sacro dovere di difesa della Patria. – 3. La questione di cruciale rilievo concernente la fungibilità delle macchine all'uomo e l'inquietante scenario del possibile spegnimento della rappresentanza politica. – 4. Il volto bifronte dell'intelligenza artificiale esibito in occasione di alcune delle più salienti vicende riguardanti i diritti fondamentali, il limite intrinseco cui essa va incontro per il fatto di non poter prefigurare mutamenti imprevisi d'indirizzo da parte dei decisori politici e dei garanti, ferma nondimeno restando l'attitudine della stessa a rendersi a vario titolo utile alla pratica giuridica.

1. *Legislatore e giudici al servizio dei diritti fondamentali (in specie, i delicati e, non di rado, sofferti bilanciamenti richiesti dai casi, alla cui messa in atto concorrono ragione e sentimento)*

Per strano che possa per più versi sembrare, fa ad oggi difetto uno studio organico dei fatti di sentimento e del loro rilievo dalla prospettiva del diritto costituzionale<sup>1</sup>, nel mentre si dispone da tempo di studi di particolare interesse specificamente riguardanti altre discipline, come pure non sono mancati i contributi volti a darne un inquadramento di ordine teorico-

---

\* Professore emerito di Diritto costituzionale, Università di Messina.

\*\* Testo rielaborato (e corredato di essenziali riferimenti di lett.) della relazione al Convegno su *Intelligenza artificiale e diritti umani: sfide e prospettive nel quadro giuridico europeo e internazionale*, Messina 28 febbraio – 1° marzo 2025, alla cui data lo scritto è aggiornato.

<sup>1</sup> ... con la pur lodevole eccezione del contributo di recente offerto da L. TRUCCO, *Natura e sentimento nel diritto*, Milano, 2024, nel quale sono date alcune indicazioni di ordine generale meritevoli di una speciale considerazione.

generale<sup>2</sup>. Ancora più singolare è, poi, che non se ne sia discusso con specifico riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali che, negli ordinamenti d'ispirazione liberal-democratica, costituiscono – come si sa – l'essenza della Costituzione e che – come tenterò ora di argomentare – possono essere adeguatamente appagati, specie in taluni contesti e pur nelle difficili condizioni oggettive del tempo presente, a mezzo di prestazioni da parte sia dei pubblici poteri che degli appartenenti alla comunità statale portatrici *anche* di sentimento, in spirito di genuina solidarietà che, nelle sue più qualificanti espressioni, è sollecitata a convertirsi in autentica fraternità<sup>3</sup>.

L'adozione di prestazioni siffatte è vigorosamente sollecitata dalla Carta costituzionale: in taluni campi di esperienza, nei quali se ne avverte particolarmente il bisogno, in modo esplicito; in altri, implicitamente, grazie alla formidabile capacità diffusiva dei principi fondamentali, specie appunto di quelli di cui agli artt. 2 e 3, componenti – piace a me dire – la *coppia assiologica fondamentale* dell'ordinamento, al cui servizio gli altri principi si dispongono e, servendoli, per ciò solo si affermano nel loro formidabile potenziale espressivo, tutti entrando a comporre un "sistema" assiologicamente pregnante che ruota attorno al perno fisso della centralità della persona umana<sup>4</sup>. Varie, continuamente cangianti, sono infatti le

<sup>2</sup> V., part., A. FALZEA, *Fatto di sentimento*, in *Enc. dir., ad vocem*, ora in ID., *Voci di teoria generale del diritto. Prolegomeni ad una dottrina del diritto*, Milano, 1985, p. 539 ss.

<sup>3</sup> ... a riguardo della quale, v., part., i contributi di I. MASSA PINTO, *Costituzione e fraternità. Una teoria della fraternità conflittuale: "come se" fossimo fratelli*, Napoli, 2011, e di F. PIZZOLATO, tra i quali v. almeno *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, 2012; in prospettiva comparatistica, v., poi, AA.VV., *The Role of Fraternity in Law. A comparative Legal Approach*, a cura di A. Cosseddu, Routledge – Torino, 2021, nonché, da un punto di vista politologico, AA.VV., *Il principio dimenticato. La fraternità nella riflessione politica contemporanea*, a cura di A. M. Baggio, Roma, 2007.

Quanto, poi, alla solidarietà, v., almeno, dopo S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, Roma, 2014, F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bologna, 2016, e, più di recente, T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (on-line), 3, 2022, 26 settembre 2022, p. 1 ss.; G. COMAZZETTO, *La solidarietà necessaria. Metamorfosi di un principio nell'orizzonte costituzionale europeo*, Napoli, 2023; F. LUCHERINI, *La solidarietà come fondamento relazionale dei diritti sociali. L'esperienza italiana in prospettiva comparata*, in *Quad. cost.*, 4, 2023, p. 943 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *I doveri di solidarietà*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura dello stesso L. Delli Priscoli, Milano, 2023, p. 79 ss.; C. SALAZAR, *Sui diritti sociali e il principio di solidarietà*, in *Riv. AIC* (on-line), 1, 2024, 14 marzo 2024, p. 188 ss., e A. RIVIEZZO, *Di norma solidale. Costituzione e progetto sociale nell'acquis della solidarietà*, Milano, 2024. Inoltre, i contributi che sono nel fasc. monografico dedicato a *I percorsi della solidarietà nello stato costituzionale: nuovi attori e problemi, tra Costituzione e politiche europee*, a cura di A. Buratti, in *Dir. comp.* (on-line), *Special Issue V* (2024), e gli altri che sono negli Atti del Convegno e della *Call for paper* su *In dialogo con Sergio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale*, Bergamo 15 dicembre 2022, a cura di B. Pezzini, Torino, 2024. Con specifico riguardo al piano dei rapporti tra Stato e Regioni e di queste ultime *inter se*, se n'è di recente tornati a discutere – come si sa – animatamente soprattutto in relazione alla vessata questione della "differenziazione" dell'autonomia regionale, ex art. 116, III c.: riferimenti, per tutti, ora, nell'Editoriale di A. SPADARO, *La "quadratura del cerchio" ... o della sent. cost. n. 192/2024*, in *Dir. reg.* (on-line), 1, 2025, 29 gennaio 2025, p. 1 ss. Infine, quanto alle proiezioni della solidarietà in ambito sovranazionale, v., almeno, P. MENGOZZI, *L'idea di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, Bologna, 2022; C. MASSAROTTI, *Il principio di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, in *Astrid* (on-line), 6, 2024, 22 aprile 2024, e A. PISAPIA, *The Solidarity Principle as a Founding Principle in the EU Health Policies*, in *Federalismi* (on-line), 15, 2024, 26 giugno 2024, p. 113 ss.

<sup>4</sup> Sul principio personalista, *ex plurimis*, v. A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, p. 43 ss.; A. MORELLI, *Il principio personalista nell'era dei populismi*, in *Consulta OnLine* (on-line), 2, 2019, 18 luglio 2019, p. 359 ss., e, dello stesso, *Persona e identità personale*, in *Biola Journal* (on-line), Special issue, 2, 2019, 19 dicembre 2019, p. 45 ss.; v., inoltre, R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale: rilievi critici*, in *Federalismi* (on-line), 16, 2022, 15 giugno 2022, p. 277 ss.; V. BALDINI, *La Costituzione della persona e il costituzionalismo del mondo globale. Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico*, in *Dir. fond.* (on-line), 2, 2023, 21 giugno 2023, p. 289 ss.; C. PANZERA, *Titolarità dei diritti*

combinazioni di valore cui danno vita, in ragione dei casi, i principi di base dell'ordinamento ma unica, sempre identica a sé, è la ragione che ne giustifica e sorregge le realizzazioni e che è appunto data dal bisogno di dar modo alla persona di farsi valere come tale, in ispecie nella sua dignità che ne è la cifra maggiormente qualificante ed espressiva.

Muovo nell'analisi che mi accingo a compiere dagli esiti di studi già portati a termine, dai quali risulta avvalorata la tesi secondo cui il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali richiedono, al fine di potersi affermare in modi complessivamente appaganti, uno sforzo corale e viepiù imponente prodotto dai pubblici poteri, da ciascuno di essi nella tipicità del proprio ruolo e, più ancora, da tutti assieme, nonché, per la loro parte, dai componenti la comunità. Per il modello costituzionale nel quale da tempo mi riconosco ed i cui lineamenti di fondo possono vedersi in altri luoghi rappresentati<sup>5</sup>, il riconoscimento primo, diciamo pure la *inventio*, dei diritti diversi da quelli espressamente qualificati come tali dalla Carta dovrebbe aver luogo con legge costituzionale, sì da ricongiungere armonicamente forma e sostanza costituzionale, restando quindi demandata a leggi comuni e ad altri atti ancora di normazione la specificazione della disciplina di base e, a seguire, alla pratica giuridica, in ispecie a quella giurisdizionale, la concreta messa in atto di quanto stabilito dal legislatore, se del caso anche a mezzo di un'ulteriore produzione, essa pure sostanzialmente normativa, a mezzo cioè di regole di *attuazione*, e non già di mera *applicazione*, degli enunciati confezionati dal legislatore stesso<sup>6</sup>.

Questo modello, per ragioni varie la cui rappresentazione non può qui esser data, restando altrimenti obbligato lo studio a debordare dall'*hortus conclusus* entro il quale è tenuto a stare, non ha avuto modo di farsi valere nell'esperienza. Atti di forma costituzionale non si sono avuti per dar voce ai nuovi diritti e, in generale, per offrire la prima ed essenziale disciplina della materia costituzionale; e così non si è messa in moto la procedura di cui all'art. 138 per far luogo alla ricezione in ambito interno dei documenti normativi che della Costituzione condividono l'essenza, le Carte dei diritti, venute alla luce in seno alla Comunità internazionale ovvero che risultano di produzione sovranazionale, quali la CEDU o la Carta dei diritti dell'Unione europea. E ciò, senza peraltro tacere che molti dei nuovi diritti hanno preso forma, pur se attraverso un itinerario a volte non lineare, *omisso medio* per mano dei giudici, ben oltre dunque le scarse e persino talora del tutto mancanti previsioni di leggi comuni.

L'opera dei giudici è stata (e seguita ad essere) davvero imponente, vuoi per la ragione che, qui come altrove, questi ultimi sono stati chiamati ad un ruolo di "supplenza" – come suole essere, sia pure con una certa improprietà, qualificato – nei riguardi di un legislatore afflitto da gravi ed acclamate carenze e vuoi per il fatto che, pur laddove le previsioni

---

*fondamentali e società democratica*, in *Consulta OnLine* (on-line), 2, 2023, 19 giugno 2023, p. 463 ss. Infine, volendo, anche il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi* (on-line), 17, 2013, 28 agosto 2013, spec. P. 4 ss., nonché in *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Torino, 2016, p. 2083 ss.

<sup>5</sup> ... tra i quali, *Prospettive di aggiornamento del catalogo costituzionale dei diritti fondamentali*, in *As. AIC* (on-line), nonché in *Studi in onore di P. Grossi*, II, Milano, 2012, p. 1103 ss., e, più di recente, *Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, in *Dir. fond.* (on-line), 3, 2024, 20 dicembre 2024, p. 364 ss., spec. p. 375 ss.

<sup>6</sup> Rinviene ad oggi nell'applicazione delle leggi il *quid proprium* della giurisdizione M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in *Riv. AIC* (on-line), 3, 2012, 3 luglio 2012, spec. al § 4, ma *passim* e, pure *ivi*, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, 4, 2014, 10 ottobre 2014, nonché *Ermeneutica costituzionale e "massima attuazione della Costituzione"*, in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016*, a cura di P. Perlingieri e S. Giova, Napoli, 2018, p. 37 ss., spec. p. 43 ss.; v., infine, le precisazioni teoriche che ora sono in *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, 2023, p. 147 ss.

normative non fanno difetto, esse richiedono un laborioso e, non di rado, non poco sofferto adattamento alla incontenibile varietà del reale, a casi cioè sempre nuovi, in occasione del cui riscontro assai spesso si rende necessario far luogo a delicate operazioni di bilanciamento tra beni della vita costituzionalmente protetti, in specie appunto tra diritti fondamentali. I bilanciamenti li fa – com'è chiaro –, in primo luogo, lo stesso legislatore, a volte esternandoli (così, ad es., laddove pone limiti all'esercizio di un diritto), altre volte lasciandoli sotto traccia e, cionondimeno, dando loro modo di farsi apprezzare per il tramite delle soluzioni normative adottate. Queste ultime, ad ogni buon conto, non possono, per loro natura, portarsi oltre il piano astratto della loro formulazione; sono solo i pratici in grado di tradurle in concreto, per il fatto di emettere i loro atti unicamente *ex post*, adattandoli ai casi della vita, verrebbe da dire: cucendoli addosso a questi ultimi, esattamente come fa un sarto che confeziona un vestito su misura.

Ora, giova subito notare che i bilanciamenti evocano in campo ragione e sentimento assieme, mescolandoli in un *mix* irripetibile in considerazione delle complessive esigenze di ciascun caso; ed è questo un esito che – come si tenterà di mostrare –, proprio in occasione di un incontro, quale il nostro in cui si discorre delle opportunità (ma anche dei rischi) legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, appare essere promettente interessanti sviluppi di ordine teorico-ricostruttivo.

Alcuni esempi, tratti a caso da campi materiali di esperienza che ne offrono in gran quantità, possono ancora meglio di ogni astratta considerazione dare l'idea di quanto si viene dicendo.

## 2. Esempi di fatti di sentimento cui è dato dalla Carta specifico rilievo

In ambito penale, si hanno numerose testimonianze del *mix* di ragione e sentimento, cui si faceva poc'anzi cenno, ma – come si vedrà a momenti – non solo in esso.

### 2.1. Il senso di umanità delle pene e la finalità rieducativa del condannato cui le stesse devono tendere

Si pensi, ad es., al disposto di cui all'art. 27, III c., che fa obbligo di conformare le pene al “senso di umanità” e di orientarle al fine della rieducazione del condannato<sup>7</sup>.

Il senso è, appunto, un... *sentimento che deve* (mi scuso per il bisticcio delle parole) dare... *senso* alla pena in ogni sua fase ed espressione: dal momento della sua previsione legislativa<sup>8</sup> fino a quello della sua applicazione, a seguito del verdetto del giudice, esso pure

<sup>7</sup> In tema, se si vuole, può ora vedersi il mio *Note minime sul diritto dei detenuti ad un trattamento rispettoso del senso di umanità*, in *Dir. fond.* (on-line), 1, 2025, 25 gennaio 2025, p. 12 ss., ed *ivi* riferimenti; adde, da ultimo, A. PARLATO, *Il finalismo rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione nell'attuale contesto degli istituti di pena*, in *Giust. ins.* (on-line), 13 febbraio 2025, e G. ROSSI, *Di una pena che non sia solo pena...*, in *Dir. fond.* (on-line), 1, 2025, 19 febbraio 2025, p. 70 ss.

<sup>8</sup> Il punto è efficacemente rimarcato da G. FIANDACA, *sub art. 27, III c.*, in *Comm. Cost.*, diretto da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna, Roma, 1991, p. 275. Sulla proporzionalità della pena, a mia opinione bisognosa di dimostrarsi congrua non solo rispetto al fatto criminoso astrattamente considerato ma anche alle circostanze concrete in cui lo stesso è stato commesso ed alla condizione complessiva del soggetto che se n'è reso responsabile, v., tra gli altri, G. RUGGERO, *La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione*, Napoli, 2018, e F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021. Sulla funzione “risocializzante” della pena, v., poi, almeno S. MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*.

ovviamente ispirato al precetto costituzionale. Non è un caso, d'altronde, che, laddove i disposti normativi dovessero risultare, alla luce del fatto e delle sue complessive esigenze, ingiusti, *irragionevoli proprio perché inumani* o, peggio, *disumani*<sup>9</sup>, la Corte delle leggi, prontamente adita da operatori di giustizia sensibili al “senso di umanità” della pena, non ha esitato a caducarli, nell’assunto che anche minimi edittali non particolarmente afflittivi (e, valutati in astratto, a prima vista congrui rispetto ai reati cui si riferiscono) ugualmente si rivelavano inaccettabili a motivo della lieve entità di taluni fatti criminosi<sup>10</sup>.

Il giudice costituzionale ha, insomma, più volte messo in chiaro che è proprio l’astrattezza della previsione legislativa a dimostrarsi ingiusta, non riuscendo per un suo insuperabile limite ad adattarsi alla varietà delle esperienze, ciò che si rende disponibile solo per i pratici, e segnatamente per il giudice. Un giudice che – come si viene dicendo – può dar vita ad una *giustizia giusta* solo se dà mostra di saggezza salomonica che è fatta di un *mix* di ragione e sentimento.

Con i dovuti adattamenti, questa conclusione vale anche per la fase della esecuzione della pena, nel corso della quale il senso di umanità è chiamato ad affrontare le sue prove maggiormente impegnative, ove si consideri lo stato disastroso in cui versano gli istituti nei quali la pena stessa va espiata<sup>11</sup>. Anche coloro che operano in siffatte strutture sono chiamati o, per dir meglio, obbligati dalla Carta a prestazioni di umanità nei riguardi dei detenuti, tanto più poi nei riguardi di coloro che sono ancora in attesa di giudizio, la cui innocenza è – come si sa – presunta. Il vero è, però, che anche i criminali maggiormente incalliti, la cui colpevolezza sia stata provata con sentenza passata in giudicato e che si siano resi responsabili dei più efferati delitti, hanno il diritto costituzionale ad un trattamento ispirato a senso di umanità, un diritto che è proiezione immediata e diretta della dignità della persona umana che è un valore in sé e per sé o – piace a me dire – un valore “supercostituzionale”<sup>12</sup>, che non

---

*Funzione della pena e sistematica teleologica*, Napoli, 1992, e, più di recente, S. TALINI, *Pena e risocializzazione*, in AA.VV., *La Costituzione aperta a tutti*<sup>8</sup>, a cura di M. Ruotolo e S. Talini, Roma, 2022, p. 275.

<sup>9</sup> In quest’ultima evenienza, per vero, più ancora che *irragionevoli* essi sarebbero da considerare *irrazionali*, in accezione assiologicamente orientata. Ed è allora da valutare l’ipotesi, per ardua che ne sembri la stessa configurazione, che i disposti stessi siano ritenuti nulli-inesistenti e, perciò, messi senza indugio da canto dall’operatore di turno. Per singolare che possa a prima vista sembrare, è infatti da mettere in conto l’idea che siano qualificati come criminosi comportamenti che, per il comune sentire, non lo sono ovvero che anche comportamenti giudicati meritevoli di sanzione penale siano fatti oggetto di discipline a quest’ultimo riguardo *ictu oculi* abnormi. È chiaro che chi si discosti dalla osservanza dei precetti legislativi, lo fa pur sempre a proprio rischio e pericolo. Nulla, tuttavia, esclude che si abbiano nel corpo sociale comportamenti diffusi, espressivi di un vero e proprio diritto di resistenza nei riguardi degli atti dei pubblici poteri. Può aversi al di fuori del campo penale e può aversi – perché no? – anche in quest’ultimo.

<sup>10</sup> A questo *trend* possono, tra le altre, ricondursi le sentt. nn. 88, 177 e 178 del 2023; 86, 91 e 122 del 2024.

<sup>11</sup> Si suole, al riguardo, fare richiamo soprattutto del sovraffollamento carcerario [a riguardo del quale, tra gli altri, v. AA.VV., *Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena*, a cura di F. Caprioli, L. Scomparin, Torino, 2015; A. PUGIOTTO, *La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3, 2016, p. 1204 ss.; A. ALBANO, A. LORENZETTI, F. PICOZZI, *Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”*, Torino, 2021; C. SGROI, *Il sovraffollamento carcerario*, in AA.VV., *Il diritto europeo e il giudice nazionale*, II.I, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il ruolo del giudice nazionale. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Principi e orientamenti*, a cura di G. Lattanzi, M. Maugeri, G. Grasso, L. Calcagno, A. Ciriello, Milano, 2023, p. 985 ss.; G. ROSSI, *Di una pena che non sia solo pena...*, cit., e, con specifico riferimento al quadro determinatosi in occasione dell’emergenza da covid-19, AA.VV., *Il carcere alla prova dell’emergenza sanitaria*, a cura di M. Ruotolo e S. Talini, Napoli, 2020; A. TORRI, *Pandemia e carcere. Una breve analisi*, in *Corti supreme e salute* (on-line), 2, 2021, p. 475 ss., e P. BUFFA, *Carcere e covid-19. Diario di una pandemia*, Napoli, 2022] ma – com’è chiaro – non solo di questo si tratta.

<sup>12</sup> In tal senso se ne discute da A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Torino, 1992, p. 221 ss., e già in

ammette graduazioni o limiti di sorta, diversamente da ogni altro diritto fondamentale, dal momento che o c'è o non c'è e dev'esserci per ogni essere umano, qualunque cosa abbia o non abbia fatto.

## 2.2. *Le vicende attinenti ai momenti cruciali della esistenza umana, inizio e fine-vita*

Passando ora ad altri campi di esperienza, il *mix* suddetto ha modo di disvelarsi e di farsi valere nelle cruciali vicende della esistenza umana, in relazione cioè ai momenti della nascita e della morte della persona<sup>13</sup>. Una persona che è, appunto, tale e come tale va sempre trattata sia che si trovi nel grembo materno (e, forse, persino per il caso che non abbia ancora avuto modo di immettersi nello stesso<sup>14</sup>) e sia che versi in condizioni di palese sofferenza, nello stadio ultimo della sua esistenza, laddove si fa ancora più intenso il bisogno che sia circondata da manifestazioni tangibili di solidarietà ispirate, una volta di più, a ragione e a sentimento assieme<sup>15</sup>.

---

*Pol. dir.*, 1991, p. 343 ss., nonché in altri scritti. Del bisogno indisponibile della salvaguardia della dignità in carcere, v., per tutti, G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in *Riv. AIC* (on-line), 2, 2014, 30 maggio 2014, p. 1 ss. e AA.VV., *Salute e dignità umana in carcere. Orientamenti bioetici*, a cura di L. Chieffi, Milano, 2023.

<sup>13</sup> Ampiamente studiate da cultori di varie discipline (giuridiche e non) le vicende in parola. Solo per alcune prime indicazioni e circoscrivendo i riferimenti unicamente ai contributi di respiro monografico, v., almeno, quanto alle esperienze d'inizio-vita, S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, Milano, 2012, e, dello stesso, *Procreazione medicalmente assistita e dignità dell'embrione*, Roma, 2020; S. PENASA, *La legge della scienza. Nuovi paradigmi di disciplina dell'attività medico-scientifica. Uno studio comparato in materia di procreazione medicalmente assistita*, Napoli, 2015; B. LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Milano, 2017; L. CHIEFFI, che ne ha trattato in molti scritti, tra i quali *La procreazione assistita nel paradigma costituzionale*, Torino, 2018; A. VESTO, *La maternità tra regole, divieti e plurigenitorialità. Fecondazione assistita, maternità surrogata, parto anonimo*, Torino, 2018; F. ANGELINI, *Profili costituzionali della procreazione medicalmente assistita e della surrogazione di maternità. La legge n. 40 del 2004 e la sua applicazione fra volontà ed esigenze di giustizia*, Napoli, 2020; A. DI MARTINO, *Pensiero femminista e tecnologie riproduttive. Autodeterminazione, salute, dignità*, Milano, Udine, 2020; M. P. IADICICCO, *Procreazione umana e diritti fondamentali*, Torino, 2020; S. STEFANELLI, *Procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata. Limiti nazionali e diritti fondamentali*, Milano, 2021; A. ALBERTI, *La vita nella Costituzione*, Napoli, 2021, spec. p. 173 ss.; A. G. GRASSO, *Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status*, Torino, 2022; P. BRUNESE, *La legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Una legge mal riuscita*, Napoli, 2022, e, dalla prospettiva del diritto penale, V. TIGANO, *I limiti dell'intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi*, Torino, 2019. Infine, in prospettiva bioetica, v., part., M. GENSABELLA FURNARI, *Il corpo della madre. Per una bioetica della maternità*, Soveria Mannelli (CZ), 2018, spec. p. 777 ss., e L. D'AVACK, *Il progetto filiazione nell'era tecnologica. Percorsi etici e giuridici*, Torino, 2019. Quanto, poi, alle esperienze di fine-vita, v., almeno, C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli, 2004; F. G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Milano, 2008; S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Milano, 2012, e, dello stesso, *Disposizioni di trattamento e dignità del paziente*, Roma, 2020; P. FLORES D'ARCAIS, *Questione di vita o di morte*, Torino, 2019; G. FORNERO, *Indisponibilità e disponibilità della vita: una difesa filosofico giuridica del suicidio assistito e dell'eutanasia volontaria*, Torino, 2020; G. VACCHIANO, F. V. TISO, *Il fine vita e la dignità del morire*, Milano, 2022. Infine, in prospettiva penalistica, L. RISICATO, *Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell'esperienza penalistica*, Torino, 2008.

<sup>14</sup> Accenno qui, senza poterne fare oggetto specifico di studio, alla vessata questione relativa al riconoscimento come persona della vita in provetta, in attesa d'impianto, a riguardo della quale occorrerebbe far luogo a svolgimenti teorici di cui è, di necessità, altra la sede.

<sup>15</sup> Una densa riflessione in merito alle cure (in lata accezione) di cui alcuni soggetti particolarmente vulnerabili hanno bisogno è stata di recente affacciata, in prospettiva bioetica, da M. GENSABELLA FURNARI, *Lineamenti di una bioetica della cura. Ripensando l'esperienza della pandemia*, Soveria Mannelli (CZ), 2023. Sui diritti di tali soggetti, v., almeno, dopo P. SCARLATTI, *I diritti delle persone vulnerabili*, Napoli, 2022, e, dello stesso, *Soggetti deboli, Costituzione ed istanze della vulnerabilità*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (on-line), 1, 2023, 30 aprile 2023, p. 266 ss., i contributi

Senza che si possa fare qui luogo ad un'analisi adeguata di siffatte vicende, delle quali è altra la sede, quel che è certo è che nascita e morte sono momenti che non soltanto impegnano la mente ma coinvolgono emotivamente, profondamente, coloro che a vario titolo si trovano chiamati ad un ruolo attivo, a volte determinante per la venuta alla luce di una persona come pure per lo spegnimento della vita di un'altra. Altro discorso è, poi, quello concernente il ricorso in modo appropriato alle situazioni giuridiche soggettive, di vantaggio come di svantaggio, in relazione a talune pratiche che portano all'effetto della nascita ovvero della morte ma, nuovamente, su tutto ciò nulla può ora dirsi.

Così, ad es., per ciò che attiene alle pratiche tendenti all'obiettivo della nascita di una nuova vita, si discute se si dia, o no, un vero e proprio diritto costituzionale alla genitorialità e, comunque, quali siano i limiti ai quali esso va incontro, talune pratiche (e, segnatamente, la gestazione per conto terzi) sembrando per più versi ripugnanti o, come che sia non consentite<sup>16</sup>. Sul versante opposto, animatamente discussa è ad oggi la questione se si dia, o no, un diritto soggettivo della persona sofferente a porre in essere pratiche conducenti allo spegnimento della propria vita ovvero se il suicidio sia da qualificare – come, invero, a me sembra – quale un mero “fatto”, di cui purtroppo si ha non infrequente riscontro, non già appunto l'oggetto di un diritto, nella sua ristretta e propria accezione; e, ancora, si discute a riguardo di come valutare l'operato del terzo che eventualmente si offra alla realizzazione di siffatto proposito.

### 2.3. *Il quotidiano vissuto in seno alla famiglia: in specie, l'eguaglianza morale dei coniugi e il dovere gravante sui genitori di educare i figli*

Si danno, poi, formazioni sociali di specifico rilievo costituzionale che sono profondamente segnate nel corso della loro esistenza da fatti di sentimento. La prima e più rilevante di esse è la cellula primigenia della società, la famiglia. I rapporti tra i coniugi, come pure quelli tra genitori e figli, dal loro impianto e nel loro quotidiano svolgimento sono accompagnati da previsioni costituzionali che evocano in campo, unitamente (e frammista) alla ragione, il sentimento.

Si ponga mente, ad es., all'eguaglianza morale dei coniugi; si faccia caso: non solo a quella giuridica ma, ancora prima (e più) di questa, a quella morale. Qualunque cosa essa sia

---

su *Vulnerabilità e intelligenza artificiale* che sono in *Biolaw Journal* (on-line), Special issue, 1S, 2024, a cura di M. Tomasi, L. Busatta, M. Fasan, C. Nardocci, S. Penasa, S. Pulmicelli, 13 dicembre 2024. Con specifico riguardo alla condizione dei disabili, v., ora, F. MASCI, *A contribution to the study of disability in the Italian constitutional system*, Napoli, 2024. Infine, D. FERRI, L. STEFANOVIC, *Fostering Cultural Participation of Persons with Disabilities in the European Union: What is the potential of the Recovery and Resilience Facility?*, in *Dir. comp.* (on-line), 27 febbraio 2025.

<sup>16</sup> ... salvo, forse, il caso che possa ragionevolmente presumersene la gratuità, in quanto ristretta alla sola cerchia familiare [su ciò, può, volendo, vedersi A. RUGGERI, C. SALAZAR, «Non gli è lecito separarmi da ciò che è mio»: *riflessioni sulla maternità surrogata alla luce della rivendicazione di Antigone*, in *Consulta OnLine* (on-line), 1, 2017, 27 marzo 2017, p. 138 ss., e in altri scritti. Cfr. i non coincidenti punti di vista al riguardo manifestati da F. DISALVO, *Gli accordi di maternità surrogata tra autodeterminazione procreativa e migliore interesse del minore*, in *Dir. fam. e pers.*, 3, 2023, p. 1177 ss., e, nella stessa *Rivista*, A. MORACE PINELLI, *La maternità surrogata lede sempre la dignità della donna. Le ragioni di un divieto che non confligge con la tutela del nato dalla pratica illecita*, p. 1258 ss., nonché A. PISU, *La gestazione per altri: problemi e prospettive tra pregiudizi e complessità*, 1, 2024, p. 374 ss. Ancora *ivi*, in prospettiva comparatistica, G. GIAIMO, *La gestazione per altri. Persistenti criticità e prospettive di regolamentazione in chiave comparatistica*, 2, 2023, p. 698 ss. Infine, R. LA MANNA, *Maternità surrogata: tra inerzia legislativa e incertezze giurisprudenziali*, in *Familia* (on-line), 2, 2024, p. 235 ss., e, pure *ivi*, C. CARICATO, *Gravidanza per altri: la parola al legislatore*, 6, 2024, p. 723 ss., e I. R. PAVONE, *Gestazione per altri e turismo procreativo: dalla proibizione alla regolamentazione?*, in *Biolaw Journal* (on-line), 4, 2024, 20 dicembre 2024, p. 281 ss.].

(ciò che, per vero e per strano che possa per più versi sembrare, non è stato ancora oggi compiutamente chiarito)<sup>17</sup>, venendo infatti prima di quella giuridica, non può che essere cosa diversa da questa. Ma, occorre al riguardo chiedersi (ed è un quesito che – come si vede – possiede generale valenza): sono prescrivibili i fatti di sentimento? Lo è, in ispecie, l'amore<sup>18</sup>? Il sentimento, infatti, per sua natura, o lo si ha o non lo si ha, al pari della sensibilità, termine non a caso avente la medesima radice di quello. Ciò che non può prescriversi è quanto alloggia *in interiore hominis*; eppure, non può negarsi l'incidenza esercitata dall'ambiente in cui l'individuo si forma<sup>19</sup> e, in ispecie, dai rapporti interpersonali che lo accompagnano nei suoi itinerari di vita, a partire appunto da quelli intrecciati in seno alla famiglia che può ispirare sentimenti di vario segno, positivi come però, purtroppo, negativi<sup>20</sup>.

Ad ogni buon conto, possono di certo prescriversi comportamenti esteriori nei quali si rispecchia l'immagine del sentimento. Così, per restare all'ambito di esperienza cui si è appena fatto cenno, ciascun coniuge *deve* (sottolineatura non casuale) trattare con rispetto, se non pure con amore – sentimento non prescrivibile –, l'altro coniuge, accudirlo, sostenerlo in ogni forma, e via dicendo<sup>21</sup>. E, invero, le prime e più rilevanti manifestazioni di solidarietà sono quelle che si hanno nel chiuso delle mura domestiche, di cui il più delle volte non si ha percezione all'esterno e che, nondimeno, rendono per la loro parte testimonianza del carattere “morale” dell'eguaglianza tra i componenti la coppia. Perlomeno, così è secondo modello; ciò che è qui di particolare interesse. L'esperienza, poi, conosce – come si sa – non poche deviazioni dallo stesso; e, tuttavia, senza che rientri nella mia disponibilità la conoscenza di dati sicuri ai quali fare riferimento, è mia impressione che la famiglia seguiti ad essere il cuore pulsante della società, nella varietà e pluralità delle sue articolazioni interne, che insomma “resista” ancora oggi e che si dimostri essere in grado di spargere per l'intero corpo sociale la linfa vitale di cui questo ha bisogno per mantenere integra la propria identità e trasmetterla nel tempo.

<sup>17</sup> In tema faccio qui richiamo solo della densa riflessione di G. SILVESTRI, *Brevi note sull'eguaglianza “morale” dei coniugi*, in *Studi sulla riforma del diritto di famiglia*, Milano, 1973, p. 75 ss.; v., inoltre, almeno, P. PERLINGIERI, *Sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi*, in *Dir. e giur.*, 1974, p. 485 ss.; M. BESSONE, *Eguaglianza “morale” dei coniugi e condizione giuridica della donna*, in *Riv. not.*, 1975, p. 729 ss. e, dello stesso, *sub art. 29*, in *Comm. Cost.*, art. 29-34, *Rapporti etico-sociali*, diretto da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna, Roma 1976, p. 1 ss.; F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *sub art. 29*, in *Comm. Cost.*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, I, Torino, 2006, spec. p. 611 ss. Più di recente, M. D'AMICO, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, Milano, 2016, p. 145 ss., e, con specifico riguardo al rispetto della personalità e della sensibilità del coniuge, ora, M. PARADISO, *Le libertà personali nel rapporto coniugale*, in *Famiglia* (on-line), 6, 2024, p. 693 ss.

<sup>18</sup> Questione, questa, per vero spinosa. I controversi rapporti tra amore e diritto sono da tempo indagati: v., almeno, dopo F. GAZZONI, *Amore e diritto, ovvero sia i diritti dell'amore*, Napoli, 1994, A. CORDIANO, *Diritto d'amore e responsabilità civile*, in *Giust. ins.* (on-line), 5 aprile 2024 e, nella stessa *Rivista*, P. SPAZIANI, *Diritto e sentimento: le ragioni di un ritorno al principio di effettività*, 6 maggio 2020; R. C. CONTI, *Diritto, biodiritto e amore*, 15 aprile 2024; M. BIANCA, *Diritti d'amore e rapporti familiari*, 22 aprile 2024, e G. LUCCIOLI, *Il diritto d'amore in una prospettiva multidisciplinare*, 30 aprile 2024.

<sup>19</sup> Si pensi solo al rilievo posseduto da alcuni messaggi che in modo martellante vengono indirizzati in ogni campo sociale, a volte per vero con canto ammaliante come quello delle sirene omeriche, cui, in maggiore o minor misura, si è fatalmente soggetti [degli “effetti devastanti” prodotti da talune forme di comunicazione ha, ora, discorso A. SPADARO, *Libertà, pluralismo e limiti nel discorso pubblico*, in *Riv. AIC* (on-line), 1, 2025, 5 febbraio 2025, p. 86 ss., spec. p. 96 ss.].

<sup>20</sup> Si pensi, ad es., a certi “stili” di vita ricorrenti negli ambienti malavitosi nei quali è assai arduo sottrarsi a pratiche imitative degeneri.

<sup>21</sup> *Mutatis mutandis*, anche in seno a formazioni sociali “parafamiliari” si hanno (e *devono* aversi) manifestazioni tangibili di sentimento, secondo quanto è, ad es., avvalorato dall'obbligo di assistenza morale prescritto dalla legge n. 76 del 2016 per i conviventi.

Anche sul versante dei rapporti tra genitori e figli<sup>22</sup>, il sentimento ha peraltro modo, nella maggior parte dei casi, di dispiegarsi in tutta la sua ampiezza e consistenza. Se ne ha tangibile riprova dai doveri gravanti sui genitori in forza del disposto di cui all'art. 30, I c., in specie in quello della "educazione" della prole: termine che rimanda ad un complesso assai vasto ed internamente composito di pratiche dalle plurime e rilevanti valenze. Si educa, insomma, con la mente e con il cuore assieme; ed è questo *mix* che fa ed incessantemente rinnova un quotidiano di esperienze vissute che vanno a comporre la trama fitta ed estesa allo stesso tempo delle relazioni tra genitori e figli. Se ne ha, peraltro, conferma anche dalla disciplina attuativa del dettato costituzionale, in specie dalla legge n. 219 del 2012 che, con un'opportuna aggiunta dell'art. 315-*bis* al codice civile (ed alle indicazioni testuali della Carta), ha previsto altresì il dovere dei genitori di prestare "assistenza morale" al figlio, "nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni". La qual cosa rende eloquente, limpida testimonianza, per un verso, dell'eguaglianza morale, prima ancora che giuridica, in cui versano tutti i figli, indipendentemente dall'essere o no nati in costanza di matrimonio; per un altro verso, del sentimento che, legando l'uno all'altro i coniugi, si trasmette ai figli, gravida di valenza morale essendo appunto l'assistenza ad essi prestata in linea con le loro attitudini naturali ed aspirazioni; infine e per un altro verso ancora, dell'attitudine delle leggi comuni e delle fonti "subcostituzionali" in genere di portare ancora più in alto la tutela accordata ai diritti fondamentali rispetto al livello esplicitamente fissato in Costituzione, in specie alla condizione complessiva dei figli, quale che ne sia la natura giuridica<sup>23</sup>.

#### 2.4. *Le più qualificanti espressioni della solidarietà, specie se spontanea, nei riguardi di persone particolarmente meritevoli di cure e di attenzioni*

Molti altri esempi potrebbero addursi a sostegno dell'assunto qui patrocinato ma – com'è chiaro – non v'è motivo di intrattenersi in analitiche illustrazioni di cose peraltro, per la loro gran parte, a tutti note. La Costituzione – si diceva – ha il suo perno fisso nella centralità della persona umana; più ancora, si fa cura di coloro che a vario titolo risultano penalizzati dalla vita o, come che sia, appaiono essere meritevoli delle maggiori attenzioni: oltre ai detenuti, cui si è già accennato, i minori di età, le donne (specie se madri), gli ammalati (particolarmente se indigenti), gli inabili al lavoro, i poveri, gli immigrati, e via dicendo.

Quale che sia il campo di esperienza in cui vi sono persone bisognose di cure (in senso lato) e, per ciò, di prestazioni di solidarietà, lì la coppia assiologica di libertà ed eguaglianza, specie nella sua declinazione sostanziale, ha modo di proiettare un raggio di luce e di sollecitare l'adozione di pratiche congrue, nel senso di ispirate a ragione ed a sentimento assieme o, se più piace dire, alla ragionevolezza nella sua più densa e qualificante espressione, quale risulta dal suo fermo orientamento verso i valori fondamentali dell'ordinamento nel loro fare "sistema". Ovunque la solidarietà trovi il modo di dispiegarsi e di farsi valere, lì non manca, non *può* e non *deve* mancare il sentimento, del quale peraltro si coglie ed apprezza il

<sup>22</sup> ... un chiaro quadro riassuntivo dei quali può vedersi in F. PATERNITI, *Figli e ordinamento costituzionale*, Napoli, 2019.

<sup>23</sup> Significativo, per l'aspetto ora considerato, il superamento ormai registratosi e, a quanto pare, irreversibile di quel "compatibile" che figura nell'art. 30, III c., con riguardo alla tutela prestata ai figli naturali: una sorta di *abrogatio sanans* del dettato costituzionale effettuata tacitamente, non già con le procedure stabilite nell'art. 138, che nondimeno può farsi vanto, a mia opinione, della "copertura" offerta dagli artt. 2 e 3 della Carta, specificamente laddove si ha riguardo alla pari dignità sociale di cui ogni figlio, proprio perché tale, non può non godere.

profondo significato specie in occasione delle prestazioni spontanee della solidarietà stessa<sup>24</sup>. Prestazioni che – si faccia caso – a volte risultano coinvolgenti l'intera comunità, come laddove si diano calamità naturali anche fuori dei confini nazionali, in presenza delle quali più Stati e gli stessi privati accorrono spontaneamente in soccorso di quello colpito dall'evento infausto offrendogli sostegno in varie forme e con pari varietà di effetti.

Prestazioni di solidarietà e di accoglienza si hanno, ovviamente, anche in situazioni di quiete; o, per dir meglio, *dovrebbero* aversi. Si pensi, ad es., al diritto di asilo<sup>25</sup>, di cui si fa parola – come si sa – in un principio fondamentale dell'ordinamento, nel cui riconoscimento è racchiusa una componente di sentimento collettivo ispirato ai valori di base della Repubblica, a partire appunto da quello di solidarietà. L'intento è, infatti, quello di offrire agli stranieri privati nel loro Paese del godimento delle libertà democratiche l'opportunità di avvalersene e dare pertanto un senso non meramente nominale o di facciata alla propria esistenza. È anche così, dunque, che i diritti fondamentali danno mostra della formidabile *vis* espansiva di cui sono dotati, per effetto dell'esercizio dei doveri gravanti sull'intera collettività, oltre che sui singoli che ne sono membri.

---

<sup>24</sup> Si pensi, ad es., alle formazioni sociali che liberamente si costituiscono a questo scopo e che non di rado operano anche fuori dei confini nazionali, a beneficio di persone che versano in stato di abbandono e, in genere, di pressante bisogno. Si hanno, dunque, non di rado testimonianze luminose di “amore per i lontani”, come lo ha efficacemente chiamato una sensibile dottrina [A. SPADARO, in più studi, tra i quali *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Forum di Quad. cost.* (on-line); *Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Soveria Mannelli, 2005, e *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile)*, in *Riv. AIC* (on-line), 4, 2011, 6 dicembre 2011].

<sup>25</sup> ... a riguardo del quale, tra gli altri, v., tra gli altri, S. BENHABIB, *I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini*, Milano, 2006; M. BENVENUTI, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale italiano. Un'introduzione*, Padova 2007; F. RESCIGNO, *Il diritto di asilo*, Carocci, Roma 2011, e, della stessa, *Il diritto di asilo e la sua multiforme (non) attuazione*, in *Dir., immigraz. e citt.* (on-line), 3, 2020, p. 99 ss.; F. SCUTO, *I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell'immigrazione irregolare*, Milano, 2012; C. PANZERA, *Il diritto all'asilo. Profili costituzionali*, Napoli, 2020, e, dello stesso, *Crisi umanitarie e diritto d'asilo in Europa*, in *La lettera*, in *Ass. Cost.* (on-line), settembre 2022, ora in *Lettere AIC 2021-2024*, Napoli, 2024, p. 105 ss.; E. CAVASINO, *Le dimensioni costituzionali del diritto d'asilo nel processo d'integrazione europea*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*, II, Napoli, 2021, p. 905 ss.; pure *ivi*, L. MONTANARI, *I richiedenti asilo e la tutela dei diritti fondamentali: alcune riflessioni sulle recenti riforme*, IV, p. 2771 ss.; G. FAMIGLIETTI, *Il richiedente protezione internazionale davanti ai suoi “giudici”*, Torino, 2021; S. AMADEO, F. SPITALERI, *Il diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea. Controllo delle frontiere, protezione internazionale, immigrazione regolare, rimpatri, relazioni esterne*<sup>2</sup>, Torino, 2022; U. VILLANI, *I principi della politica di asilo e d'immigrazione dell'Unione e il rischio di ‘Fortezza Europa’*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (on-line), 2, 2023, p. 5 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2024; V. FAGGIANI, *La necessaria riformulazione del diritto di asilo europeo. Tra crisi migratoria e involuzione democratica*, Milano, 2024. Interessanti, poi, gli esiti delle ricerche portate a termine da V. SIGNORINI, *Il diritto d'asilo sta morendo? Storia dell'accoglienza in Italia*, Milano, 2021, e N. PETROVIC, *Storia del diritto d'asilo in Italia (1945-2020). Le istituzioni, la legislazione, gli aspetti socio-politici*, Milano, 2020. In prospettiva storica, v., spec., C. LATINI, *Alle origini del diritto di asilo. Una prospettiva storica*, Torino, 2021. Infine, con specifico riguardo agli orientamenti della giurisprudenza eurounitaria, da ultimo e per tutti, T. M. MOSCHETTA, *Mutuo riconoscimento, leale cooperazione ed effettività dei diritti nell'(incompiuto) sistema comune d'asilo: spunti critici sulla recente giurisprudenza della Corte di giustizia*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (on-line), 3, 2024, p. 58 ss.; nella stessa *Rivista*, C. SCISSA, F. L. GATTA, *Access to asylum in times of crises, force majeure and instrumentalization in the EU: Restrictive trends in asylum law and in the case-law*, p. 226 ss.

2.5. *Notazioni di sintesi a riguardo della solidarietà e del suo modo di porsi in rapporto con la fedeltà alla Repubblica, l'esercizio con onore delle pubbliche funzioni, il sacro dovere di difesa della Patria*

Come si è veduto dagli scarni esempi appena fatti, i diritti fondamentali, al fine di potersi affermare al meglio di sé, alle condizioni oggettive di contesto, evocano in campo prestazioni da parte di singoli, gruppi e persino della intera comunità espressive di doveri inderogabili di solidarietà, senza il cui supporto i primi resterebbero il più delle volte inappagati e, anzi, il loro riconoscimento suonerebbe quale un'autentica beffa o mistificazione. Ciò che vale in special modo per i diritti di cui sono titolari persone che versano in uno stato di particolare bisogno, diritti che possono dunque farsi in concreto valere solo grazie all'esercizio di doveri di solidarietà che a volte hanno testuale base normativa, altre volte invece si affermano spontaneamente, tutti comunque dotati – come si viene dicendo – di un nucleo duro risultante *anche* (e principalmente) da una componente di sentimento.

Con riguardo alle prestazioni che risultano giuridicamente regolate, è nondimeno importante non confondere il piano della prescrizione da quello della sanzione per la sua mancata osservanza. L'una, infatti, non fa ugualmente difetto, pur laddove non si disponga di un apparato efficiente di meccanismi sanzionatori a suo sostegno. Proprio in diritto costituzionale, peraltro, è ormai da tempo provato che possono darsi comportamenti giuridicamente normati e che non cessano di essere tali malgrado il difetto dei meccanismi suddetti<sup>26</sup>. A conti fatti (e il punto è di speciale rilievo), l'ossequio al precetto rimanda ad una intima adesione al valore di fedeltà alla Repubblica, che – non è inutile qui rammentare – si traduce in un dovere fondamentale<sup>27</sup>: una fedeltà il cui profondo significato si coglie ed apprezza per il modo con cui la persona ispira e conforma i propri comportamenti ai valori fondanti la Repubblica stessa, a partire appunto da quelli che danno voce alla coppia assiologica fondamentale dell'ordinamento, per un verso, ed ai doveri di solidarietà, per un altro.

La fedeltà – si è detto in altra occasione – non è altro che la solidarietà *in action*. E tanto più essa riesce ad affermarsi, quanto più è sorretta da ragione e sentimento assieme.

Rivista, poi, dalla parte dei pubblici poteri, la fedeltà in parola assume una colorazione particolarmente intensa per il fatto che le pubbliche funzioni richiedono, a norma dell'art. 54 Cost., di essere esercitate con disciplina ed onore, in linea peraltro con il giuramento prestato, laddove prescritto. Ed è di tutta evidenza che sia il giuramento che l'onore rimandano, una volta di più, a prestazioni ispirate anche (e soprattutto) al sentimento di adesione ai valori fondamentali positivizzati che compongono e qualificano l'etica pubblica repubblicana cui dà voce la Carta<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> In tema, v., almeno, M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Norma giuridica*, in *Enc. giur.*, XXI (1990), p. 2.

<sup>27</sup> ... a riguardo del quale, dopo i noti studi di G. LOMBARDI, *Fedeltà (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, XVII (1968), p. 165 ss., e L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano, 1984, e, dello stesso, *sub art. 54*, in *Comm. Cost.*, diretto da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna, Roma, 1994, p. 47 ss., v., part., quelli di S. PRISCO, *Fedeltà alla Repubblica e obiezione di coscienza. Una riflessione sullo Stato laico*, Napoli, 1986, e A. MORELLI, tra i quali il suo *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano, 2013. V., inoltre, utilmente, G. M. SALERNO, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in *Scritti in onore di Gianni Ferrara*, III, Torino, 2005, p. 511 ss., e, dello stesso, *sub art. 54*, in *Comm. Cost.*, I, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006, p. 1075 ss.

<sup>28</sup> Sul valore del giuramento, v., per tutti, G. LOMBARDI, *Giuramento (diritto pubblico)*, in *N.mo Dig. It.*, 1965, p. 964 ss., e L. VENTURA, *Giuramento (diritto costituzionale)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, VII (1991), p. 309 ss. Quanto, poi, al

Si rende qui palese il filo che lega l'indicazione di ordine generale appena richiamata in ordine all'esercizio con "onore" delle pubbliche funzioni con quella specificamente riguardante la difesa della "Patria", in adempimento di un dovere non a caso definito "sacro"<sup>29</sup>. Un precetto, questo, intriso – come si vede – di sentimento, che non ammette discussione alcuna in merito alla obbligatorietà del suo adempimento che, nondimeno, com'è stato da tempo acclarato<sup>30</sup>, può aversi in molte forme e da parte di tutti, anche di coloro che dunque sono inidonei all'uso delle armi, se necessario.

### 3. La questione di cruciale rilievo concernente la fungibilità delle macchine all'uomo e l'inquietante scenario del possibile spegnimento della rappresentanza politica

Alla luce delle scarse notazioni sopra svolte e rimandando per ulteriori approfondimenti ad altri luoghi di riflessione scientifica, è da chiedersi, per restare al tema oggetto del nostro odierno confronto, se una macchina possa (e, se sì, fino a che punto) sostituirsi all'uomo e mostrarsi dunque in grado di offrire ai diritti fondamentali prestazioni complessivamente appaganti malgrado sia per sua natura inespressiva di sentimento<sup>31</sup>.

La questione richiede di essere riguardata da una prospettiva di ordine generale.

In un tempo che risulta profondamente segnato da un avanzato sviluppo tecnologico, che tuttavia si trova ad uno stadio non comparabile con quello che potrebbe aversi in un non lontano futuro, potrà dirsi "costituzionale", nell'accezione propria del termine, uno Stato (e, in genere, una organizzazione sociale anche sovranazionale<sup>32</sup>) in cui la vita di relazione tra i suoi componenti risulti principalmente da attività svolte non già da persone bensì da entità

---

significato del riferimento fatto dalla Carta all'onore, v., di recente e per tutti, M. GIAMPIERETTI, *Il principio costituzionale dell'onore (art. 54, comma 2, Cost.) e la sua efficacia prescrittiva*, in *Quad. cost.*, 2, 2024, p. 335 ss.

<sup>29</sup> Sul dovere in parola, v., almeno, G. DI COSIMO, *Dovere di difesa della patria, servizio militare, servizio civile*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, 2, 1991, p. 55 ss.; E. BETTINELLI, *sub art. 52*, in *Comm. Cost.*, diretto da G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso, Zanichelli - Il Foro italiano, Bologna, Roma, 1992, p. 76 ss.; G. DE VERGOTTINI, *Guerra, difesa e sicurezza nella Costituzione e nella prassi*, in *Riv. AIC (on-line)*, 2, 2017, 4 aprile 2017, p. 1 ss.; A. AMORE, *Dovere di difesa della Patria e patto sociale tra "Amministrazione della difesa e cittadino": l'alba di una nuova responsabilità da c.d. "ingegneria sociale"?*, in *Dir. fond. (on-line)*, 2, 2023, 27 giugno 2023, p. 294 ss. Altri riferimenti in G. MARAZZITA, *"Guerra vietata, legittima e necessaria"*, in *Federalismi (on-line)*, 22, 2022, 10 agosto 2022, p. 52 ss.

<sup>30</sup> V., part., F. POLACCHINI, *Il servizio civile universale: verso un nuovo concetto di patria e cittadinanza*, in *Riv. AIC (on-line)*, 3, 2017, p. 1 ss.

<sup>31</sup> Quanto meno, così è ad oggi; quest'affermazione, però, potrebbe non essere così in futuro. Di questo scenario, che – confesso – mi inquieta non poco, nulla può al momento dirsi. Dal mio punto di vista, che è quello di chi crede nell'esistenza dell'anima e della vita ultraterrena, questa dote e questo destino non possono considerarsi condivisibili anche dalle macchine.

<sup>32</sup> La questione – per ciò che più da presso ci tocca – concerne specificamente l'Unione europea, da tempo al centro di un processo di "costituzionalizzazione", in forme nondimeno peculiari, di cui non è dato al momento conoscere né i tempi di maturazione né gli esiti; e non posso qui tacere l'inquietudine che affligge molti di noi, a partire dal Presidente della Repubblica che ha frequentemente rappresentato questo suo sentimento, in merito ai possibili sviluppi di questa vicenda, profondamente segnata da alcune espressioni politiche ispirate a nazionalismo esasperato frammisto a becero autoritarismo, che di certo non danno sostegno ed alimento al processo d'integrazione sovranazionale, del cui avanzamento, di contro, si avverte un disperato bisogno [sulla "costituzionalizzazione" dell'Unione, v., part., G. MARTINICO, in più scritti, tra i quali *Natura, struttura e funzioni del diritto costituzionale europeo*, in *Ragion pratica*, 60, giugno 2023, p. 139 ss., e, se si vuole, il mio *Se ed in che senso è appropriato discorrere di una "costituzionalizzazione" dell'Unione europea*, in *Consulta OnLine (on-line)*, 1, 2025, 27 gennaio 2025, p. 69 ss.].

non umane? E, ancora, che ne sarà della centralità della persona in una costruzione ordinamentale in seno alla quale potrebbe assistersi alla sostituzione della stessa con la centralità delle macchine<sup>33</sup>? Venendo specificamente a dire di una questione di cruciale rilievo per gli svolgimenti delle dinamiche caratterizzanti sia la forma di governo che (e soprattutto) la forma di Stato, può, in un contesto siffatto, avere ancora senso la rappresentanza politica quale forma elettiva di espressione della democrazia (segnatamente, nella sua accezione d'ispirazione liberale) e, se sì, quale potrebbe essere? E gli operatori diversi dal legislatore, in ispecie gli amministratori<sup>34</sup> e i giudici, avranno ancora compiti da svolgere (e, se sì, come e quali)?

Senza indugiare qui in analisi che potrebbero comportare una deviazione eccessiva dello studio dagli stretti binari per esso tracciati, è sufficiente rammentare che la rappresentanza è ormai da tempo afflitta da una crisi lacerante, per plurime ragioni cui non può ora farsi cenno alcuno<sup>35</sup>, alle quali nondimeno va aggiunto anche il ruolo di prima

<sup>33</sup> Rischio, questo, del quale si mostra consapevole – perlomeno, *secundum verba* – anche la disciplina recentemente adottata in ambito sovranazionale in ordine alla intelligenza artificiale, che vuole appunto essere “antropocentrica ed affidabile”, senza nondimeno risultare priva di criticità, rilevate prontamente dalla più avvertita dottrina [v., spec., A. ROSANÒ, *Preparare lo scudo: considerazioni su intelligenza artificiale e diritto alla disconnessione a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1689*, in *Medialaws* (on-line), 2, 2024, 12 novembre 2024, p. 78 ss., e AA.VV., *La disciplina dell'intelligenza artificiale*, a cura di O. Pollicino, F. Donati, G. Finocchiaro, F. Paolucci, Milano, 2025]. Si tratta, tuttavia, di vedere quali ne saranno le concrete applicazioni e, soprattutto, da una prospettiva di più ampio respiro, come si atteggeranno in futuro i rapporti tra le macchine e l'uomo [sui rischi dell'“iperintelligenza”, v., tra gli altri, A. PIROZZOLI, *Intelligenza artificiale, sviluppo sostenibile e ambiente*, in *scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, I, a cura di L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, A. Sterpa, Napoli, 2024, p. 539 ss.; pure *ivi*, L. FABIANO, *Intelligenza artificiale e decisione algoritmica nelle esperienze europee e statunitensi: differenze culturali e geopolitiche e divergenze nelle soluzioni giuridiche*, II, p. 1395 ss. Su *La sfida dell'intelligenza artificiale*, v., con questo titolo, il contributo di M. LUCIANI, in *La lettera*, in *Ass. Cost.* (on-line), dicembre 2023, ora in *Lettere AIC 2021-2024*, cit., p. 287 ss. Di particolare interesse, poi, i contributi che sono in *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, a cura di A. D'Aloia, Milano, 2020, *Diritto e intelligenza artificiale*, a cura di C. Casonato, M. Fasan e S. Penasa, in *DPCE online – sez. monografica* (on-line), 1, 2022. V., infine, utilmente anche M. BETZU, *Il costituzionalismo digitale: un abuso di denominazione*, in *Scritti in onore di Pietro Ciarlo*, I, a cura di S. Aru, M. Betzu, S. Cecchini, R. Cherchi, L. Chieffi, G. Coinu, A. D'Aloia, A. Deffenu, G. Demuro, G. Ferraiuolo, F. Pastore, I. Ruggiu, S. Staiano, Napoli, 2022, p. 3 ss., e M. FASAN, *Intelligenza artificiale e costituzionalismo contemporaneo. Principi, diritti e modelli in prospettiva comparata*, Napoli, 2024].

<sup>34</sup> Sull'incidenza dell'intelligenza artificiale sulle pratiche di amministrazione, *ex plurimis* v. A. SIMONCINI, *Il diritto costituzionale nell'età della “ragione algoritmica”: i limiti della decisione amministrativa robotica*, in *Scritti in onore di Antonio Ruggieri*, cit., V, p. 4153 ss., e ora, G. CLEMENTE DI SAN LUCA, M. PALADINO, *Decisione amministrativa e intelligenza artificiale*, in *Federalismi* (on-line), 4, 2025, 29 gennaio 2025, p. 106 ss.

<sup>35</sup> ... e che possono vedersi rappresentate, tra gli altri, negli studi di G. MOSCHELLA, *Crisi della rappresentanza politica e deriva populista*, in *Consulta OnLine* (on-line), 2, 2019, 20 maggio 2019, p. 249 ss.; F. SALMONI, *Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi*, in *Riv. AIC* (on-line), 4/2020, 14 dicembre 2020, p. 517 ss.; P. LOGROSCINO, *Complessità del governare, qualità dei politici e ruolo dei partiti. Note in tempo di pandemia*, in *Consulta OnLine* (on-line), 2, 2021, 3 maggio 2021, p. 406 ss.; M. G. RODOMONTE, *Il Parlamento oggi: dalla centralità alla marginalizzazione?*, in *Nomos* (on-line), 3, 2021, p. 1 ss.; I. CIOLLI, *La rappresentanza politica. Recenti trasformazioni di una categoria ineludibile*, in *Lo Stato*, 18, 2022, p. 129 ss.; D. SCOPELLITI, *Il canale giurisdizionale per il riconoscimento dei diritti: tra crisi della rappresentanza e supplenza nei confronti della politica*, in *Dir. fond.* (on-line), 2, 2022, 11 maggio 2022, p. 28 ss.; v., inoltre, i contributi alla Giornata di studi in onore di F. Lanchester, svoltasi il 15 giugno 2022, su *Trasformazioni della rappresentanza tra crisi di regime, integrazione europea e globalizzazione*, in *Nomos* (on-line), 2, 2022, nonché quelli al convegno AIC di Brescia del 27-28 ottobre 2023 su *Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana*, Napoli, 2024. Altri riferimenti, infine, in A. CARDONE, *Sistema delle fonti e forma di governo. La produzione normativa della Repubblica tra modello costituzionale, trasformazioni e riforme (1948-2023)*, Bologna, 2023; L. BUFFONI, *La forma della legge nel governo popolare*, in *Costituzionalismo* (on-line), 1, 2024, 26 aprile 2024; C. IANNELLO, *Neutralizzazione della politica ed eclissi della democrazia rappresentativa*, in *Dir. fond.* (on-line), 2, 2024, 30 agosto 2024, p. 279 ss.; P. VILLASCHI, *Rappresentante e rappresentato al tempo della rivoluzione digitale*, Torino, 2024.

grandezza e viepiù crescente esercitato dalla scienza e dalla tecnologia<sup>36</sup>. Francamente non saprei dire se la rappresentanza politica possa per l'avvenire avere, perlomeno nel nostro Paese, un peso di non secondario rilievo nelle dinamiche della direzione politica. Temo che il *degrado culturale* – come lo si è altrove chiamato<sup>37</sup> – che la segna a fondo non lasci molti margini alla speranza, laddove non siano allentati, se non pure interamente sciolti, i nodi che in seno al corpo sociale la soffocano, impedendole di concorrere fattivamente all'appagamento dei più diffusi ed avvertiti bisogni della comunità. Il timore è, infatti, che possa sempre di più crescere il *trend* in atto alla concentrazione del potere, in ispecie a beneficio del Governo e, più ancora, in seno ad esso del Presidente del Consiglio<sup>38</sup>. E, invero, fatti recenti che sono sotto gli occhi di tutti mostrano un pericoloso ed inquietante scandire dell'orologio della storia all'indietro, di una voglia insensata del “capo” – com'è stata efficacemente chiamata<sup>39</sup> – che, ancora fino a pochi anni addietro, sembrava essersi dissolta e che invece è prepotentemente tornata in primo piano. Ne è, d'altronde, una lampante riprova il trumpismo, con i suoi inquietanti e largamente imprevedibili sviluppi che – si faccia caso – si giovano del supporto tecnologico offerto dalle formidabili risorse di cui dispone E. Musk e che, pertanto, s'inscrivono in un quadro generale complessivamente e profondamente segnato da uno sconcertante e dilagante rigurgito di autoritarismo, a conferma del carattere largamente diffuso del *trend* in discorso che parrebbe ormai non conoscere confini territoriali.

---

<sup>36</sup> Sull'incidenza della scienza nell'agire razionale del potere pubblico, v., ora, la densa riflessione di V. BALDINI, *L'apporto della scienza nelle decisioni razionali dello Stato costituzionale di diritto*, in *Dir. fond.* (on-line), 1, 2025, 27 gennaio 2025, p. 35 ss.

<sup>37</sup> ... nel mio *Le revisioni costituzionali e il nodo (non scioglibile?) del degrado culturale della rappresentanza politica (prime notazioni)*, in *Liber amicorum Guerino D'Ignazio*, nonché in *Ord. int. e dir. um.* (on-line), 2, 2023, 15 maggio 2023, p. 216 ss.

<sup>38</sup> Hanno, non molto tempo addietro fatto il punto sul ruolo dell'organo I. CIOLLI, *La questione del vertice di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio nella Costituzione repubblicana*, Napoli, 2018, e L. DELL'ATTI, *Genesis, evoluzioni ed equivoci dell'organo Presidente del Consiglio dei Ministri*, Napoli, 2022. Emblematica espressione della sua crescita è data dall'uso viepiù vistoso fattosi dello strumento dei DPCM, a riguardo del quale, tra gli altri, v. L. CASTELLI, *Una fonte anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri*, Napoli, 2021, e, dello stesso, *Tra «disporre» e «provvedere». I dpcm pandemici al test di normatività*, in *Oss. fonti* (on-line), 2, 2022, p. 37 ss., e M. RUBECCHI, *I decreti del Presidente. Studio su d.P.C.m., atti normativi del governo e dinamiche decisionali*, Torino, 2022. Altre indicazioni in M. A. GLIATTA, *L'uso dei dPCM nella più recente prassi dei governi di coalizione*, in *Oss. fonti* (on-line), 3, 2021, p. 1191 ss.; C. A. CIARALLI, *Protagonismo governativo ed alterazione del sistema delle fonti del diritto: nuovi equilibri in tempo d'emergenza?*, in *Costituzionalismo* (on-line), 1, 2022, 4 aprile 2022, p. 52 ss.; A. CARDONE, *Sistema delle fonti e forma di governo. La produzione normativa della Repubblica tra modello costituzionale, trasformazioni e riforme (1948-2023)*, cit., p. 193 ss.; M. SALERNO, *I DPCM di natura normativa tra pluralità di procedimenti e di fonti*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (on-line), 1, 2024, 22 aprile 2024, p. 161 ss.

<sup>39</sup> V., part., il noto scritto di M. AINIS, *Capocrazia. Se il presidenzialismo ci manderà all'inferno*, Milano, 2024, nonché i contributi al Seminario di Napoli del 28 settembre 2023 su *Il Führerprinzip. La scelta del capo*, Quad. n. 5 di *Costituzionalismo.it*, a cura di G. Azzariti e M. Della Morte, Napoli, 2024.

4. *Il volto bifronte dell'intelligenza artificiale esibito in occasione di alcune delle più salienti vicende riguardanti i diritti fondamentali, il limite intrinseco cui essa va incontro per il fatto di non poter prefigurare mutamenti impreveduti d'indirizzo da parte dei decisori politici e dei garanti, ferma nondimeno restando l'attitudine della stessa a rendersi a vario titolo utile alla pratica giuridica*

Ad ogni buon conto, tanto dei decisori politici quanto dei garanti non può oggi e – a quanto pare – non potrà domani farsi comunque a meno: è sempre stato così e viene da pensare che così sarà, specie laddove si tratti di assumere decisioni riguardanti il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali che – come si è tentato di mostrare – possono prendere forma attraverso l'adozione di comportamenti coinvolgenti, a un tempo, ragione e sentimento.

Tornando ora a fare solo uno degli esempi dietro indicati, già al presente si hanno non poche testimonianze a riguardo della utilità prestata dall'intelligenza artificiale in vista dell'ottimale appagamento dei diritti, in specie di alcuni, come quello alla salute. Si hanno, infatti, non pochi casi di diagnosi di malattie grazie ad essa effettuate per tempo e anche di indicazioni venute dalla stessa in merito al trattamento medico maggiormente appropriato per la loro cura. Ma la decisione se spegnere la spina, impegnando oltre alla ragione anche la coscienza o, se si vuole, il sentimento, non può prenderla una macchina: a giudizio di parte della dottrina, neppure l'uomo impersonalmente considerato bensì solo il soggetto direttamente coinvolto: oggi con il fattivo concorso del personale sanitario e domani comunque provvisto del sussidio della macchina, senza che nondimeno sia concepibile che resti escluso nel momento cruciale della decisione<sup>40</sup>.

L'ipotesi che una macchina, per sofisticata che sia, possa fare per intero le veci dell'uomo non è, dunque, attendibile e credo che non potrà concretarsi neppure in futuro; e ciò, anche per la ragione di fondo che la macchina può decidere alla luce di atti e comportamenti appartenenti al passato delle persone ma non prevedere l'eventualità che queste ultime possano bruscamente cambiare idea, anche in modo radicale. La macchina, insomma, decide alla luce di fatti accaduti o di volontà e pensieri dapprima manifestati, non può tuttavia prefigurarsi orientamenti incompatibili con il passato, specie se risultanti da un coinvolgimento emotivo, dal sentimento appunto. Anche, però, al piano delle scelte meramente razionali, l'accadimento impreveduto, proprio perché legato ad opzioni meramente umane, non rientra talora nell'orizzonte culturale – se così vogliamo chiamarlo – di una macchina, per sofisticata che sia.

Si considerino, ad es., i mutamenti improvvisi d'indirizzo da parte della giurisprudenza. Chi si sarebbe immaginato, ancora il giorno prima della venuta alla luce della 269 del 2017, ciò che questa pronuncia avrebbe poi stabilito in ordine alla risoluzione delle antinomie tra norme interne e norme eurounitarie *self-executing*<sup>41</sup>? E così via. Le macchine guardano, dunque,

<sup>40</sup> Questioni assai spinose, poi, si pongono nei casi in cui la persona non sia in grado di manifestare con piena lucidità il proprio volere ed altri si reputino provvisti del titolo giuridico per farlo al suo posto; ma di tutto ciò non può ora dirsi.

<sup>41</sup> Non rimosse oscillazioni connotano, poi, gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale, fino alle sue ultime decisioni (decc. nn. 181 e 210 del 2024; 1, 7 e 21 del 2025), secondo quanto mi sono sforzato di mostrare in altri scritti, tra i quali, da ultimo, *Verso l'obbligatorietà del sindacato accentrato sulle questioni di "eurounarietà-costituzionalità" in materia penale? (A prima lettura di Corte cost. n. 7 del 2025)*, in *Consulta OnLine*, 1, 2025, 10 febbraio 2025, p. 143 ss., e *Rapporti tra diritto interno e diritto eurounitario, dal punto di vista della teoria della Costituzione, e tecniche retorico-argomentative della recente giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. fond.* (on-line), 1, 2025, 28 febbraio 2025, p. 134 ss. Riferimenti alla giurisprudenza anteriore possono, inoltre, aversi da C. PINELLI,

al passato; anche quando progettano l'avvenire lo fanno sempre (e solo) sulla base di questo. Non hanno – almeno ad oggi – la fantasia o, diciamo pure, l'estro e, se si vuole, anche l'incoerenza e – ciò che più conta – il sentimento di cui solo l'uomo è dotato. Per chi crede, può aggiungersi – come si diceva – che le macchine non hanno anima: hanno solo materia, comunque non umana, ma non possiedono la scintilla di luce che solo nell'uomo può accendersi per grazia divina o per dono di natura.

Nelle macchine, già al presente è immagazzinata (e più ancora potrà esserlo in futuro) una quantità incommensurabile di dati suscettibili di rendersi alla bisogna disponibili per usi di vario segno, tanto a beneficio quanto a svantaggio dei diritti. Le c.d. macchine “intelligenti”<sup>42</sup> sono in grado di offrire prestazioni unicamente sulla base di ciò che conoscono; solo l'uomo, però, può far luogo a decisioni, consapevolmente ovvero inconsapevolmente<sup>43</sup>, non allineate rispetto ai dati posseduti; la qual cosa, poi, può dimostrarsi a volte uno svantaggio ed a volte – qui è il punto – un vantaggio per i diritti della persona.

È bene al riguardo tenere presente che i decisori politici dispongono di spazi di manovra assai più estesi di quelli entro i quali possono muoversi i garanti. E, invero, i primi non hanno l'obbligo di mostrarsi coerenti con decisioni ed indirizzi dapprima adottati; hanno, tuttavia, pur sempre da fare i conti con i ritrovati della scienza e della tecnologia che a volte non lasciano alternative in ordine alla soluzione da mettere in atto<sup>44</sup>. I vincoli da queste provenienti valgono, ovviamente, anche per i garanti, e segnatamente per i giudici, sommandosi peraltro a quelli insiti negli indirizzi ormai consolidati che sono, sì, pur sempre soggetti a revisioni e ad adattamenti in genere, specie in ragione di mutamenti di contesto che li giustificano, ma che, nondimeno, richiedono che, per quanto possibile, non sia reciso il filo della continuità evolutiva rispetto al passato. Dai garanti, infatti, si attendono prestazioni nel segno della certezza del diritto<sup>45</sup>, ovverosia della prevedibilità delle decisioni, appunto alla luce delle indicazioni dagli stessi dapprima date, di cui è quindi chiamata a rendere testimonianza la parte motiva delle pronunzie da essi adottate<sup>46</sup>. La qual cosa vale in

---

Granital e i suoi derivati. *A quaranta anni da Corte cost. n. 170 del 1984*, in *Riv. AIC* (on-line), 4, 2024, 12 novembre 2024, p. 36 ss.

<sup>42</sup> ... e che, poi, a dirla tutta, tali veramente non sono, come ha da ultimo provocatoriamente dimostrato il Nobel G. Parisi, inducendo l'intelligenza artificiale nel macroscopico errore di dire che cinque per quattro fa... *venticinque*.

<sup>43</sup> ... laddove non abbia memoria ovvero l'abbia perduta di fatti passati.

<sup>44</sup> Si pensi, ad es., alla imposizione dell'obbligo vaccinale in relazione a talune malattie diffuse.

<sup>45</sup> Il fine-valore costituzionale della certezza del diritto si trova oggi, per effetto di talune esperienze e tendenze che hanno coinvolto tanto gli organi della direzione politica quanto quelli di garanzia, riproposto con forza al centro dell'attenzione [in tema, tra gli altri, M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, cit.; v., inoltre, R. BIN, *Certezza del diritto e legalità costituzionale*, in *Scritti in memoria di G. Gemma*, a cura di S. Aloisio, R. Pinardi, S. Scagliarini, Torino, 2023, p. 129 ss., e, dal punto di vista della giurisprudenza costituzionale, S. BARBARESCHI, *Corte costituzionale e certezza dei diritti. Tendenze nomofilattiche del giudizio sulle leggi*, Napoli, 2022. Utili indicazioni anche da AA.VV., *Le (in)certezze del diritto*, a cura di C. Picocchi, M. Fasan, C. M. Reale, Editoriale Scientifica, Napoli 2021. Infine, in prospettiva comparata, i contributi che sono in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2, 2023.

<sup>46</sup> Si è al riguardo in altri luoghi discorso (con specifico riguardo alla motivazione delle decisioni della Corte costituzionale ma con notazione sul punto dotata di generale valenza) di una “doppia coerenza”, interna alla singola decisione, per cui poste le premesse del discorso esse vanno linearmente svolte e portate alle loro conseguenti conclusioni, ed esterna, la singola pronunzia dovendosi armonicamente saldare alle precedenti aventi il medesimo oggetto e rendere in tal modo testimonianza della “giurisdizionalità” della funzione svolta (sulla motivazione delle pronunzie della Corte costituzionale lo studio monografico ad oggi maggiormente approfondito rimane quello di A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*,

generale ma, più ancora, vale in primo luogo per il giudice della nomofilachia, la Corte di Cassazione, come pure per la Corte costituzionale, quale massimo garante della legalità costituzionale ed organo le cui decisioni non sono soggette ad alcuna impugnazione, nonché per le Corti europee. Si ha da ciò la riprova del fatto che, malgrado la finitezza del regime dei controlli<sup>47</sup>, ugualmente resiste il carattere giuridico della prescrizione del comportamento che, anzi, appare essere ancora più intenso. È chiaro che occorre poi chiedersi quali risorse si rendano disponibili per l'ordinamento (e, per esso, per gli operatori restanti e l'intera comunità) avverso le eventuali deviazioni dei garanti dal solco entro il quale è tenuta a svolgersi la loro attività.

Ora, senza che si possa in questa sede riprendere l'annosa e spinosa questione relativa a chi mai possa controllare i controllori, dal peculiare angolo visuale congeniale alle esigenze di ordine ricostruttivo proprie dello studio che sta per concludersi non può negarsi che le macchine – sempre che utilizzate a modo in fase d'immissione dei dati e, quindi, della loro elaborazione – possono dare un prezioso apporto in vista del raggiungimento del fine, agevolando i controlli sia da parte delle istituzioni diverse da quella agente che (e soprattutto) da parte della comunità, risolvendosi per ciò stesso in un utile strumento al servizio della democrazia. La qual cosa risalta con particolare evidenza con riferimento ai controlli diffusi da parte della comunità, specie laddove – come si è appena fatto notare – si concretino in manifestazioni salienti di un autentico diritto di resistenza collettiva avverso gli atti dei massimi attori istituzionali, quand'anche appunto siano chiamati a compiti di garanzia di primario rilievo.

In realtà, le macchine, per l'aspetto ora considerato, costituiscono un sussidio di considerevole rilievo tanto a chi è chiamato ad assumere decisioni quanto a chi svolge attività di controllo sulle stesse, istituzionali o diffuse che siano.

Già al presente ma, appunto, più ancora nel prossimo futuro, i controlli sono destinati ad acquistare centralità di posto nelle dinamiche sociali ed istituzionali; ed è pertanto necessario porre urgentemente mano alla messa a punto di rimedi adeguati a fugare il rischio micidiale dell'inquinamento dei dati immagazzinati nelle macchine e quindi da queste elaborati. Non a caso, il tema delle *fake news* è oggi animatamente discusso, senza che nondimeno si sia ancora oggi trovato il modo di debellarle efficacemente, dal momento che – come si sa – possono riprodursi ed alimentarsi reciprocamente in misura esponenziale.

Ebbene, anche in considerazione dei rischi cui i diritti vanno incontro e delle minacce gravanti sulla loro integrità, è di tutta evidenza che dovranno inventarsi meccanismi viepiù sofisticati ed escogitare soluzioni inusuali ed adeguate a farvi fronte. Ciò che potrà aversi – a me pare – solo se ragione e sentimento si spenderanno al fondo delle risorse, anche e soprattutto morali, di cui l'uomo (e solo l'uomo) dispone in vista del conseguimento dello scopo.

---

Milano, 1996; utili indicazioni possono inoltre aversi dai contributi di AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a mia cura, Torino, 1994).

<sup>47</sup> Non si dimentichi, tuttavia, che anche pronunzie dei giudici provviste della cosa giudicata possono, al ricorrere di talune condizioni, essere oggetto di revisione; e non si trascuri neppure la circostanza per cui decisioni comunque insuscettibili d'impugnazione, quali quelle del tribunale costituzionale, hanno pur sempre da attendere la verifica della loro tenuta in sede di "esecuzione" sia da parte degli operatori a ciò competenti che (e soprattutto) della comunità. È, infatti, pur sempre da mettere in conto l'evenienza che si attivino per via sotterranea, lungo canali difficilmente percorribili anche dai più scrupolosi controllori, meccanismi inusuali di resistenza individuale o collettiva nei riguardi di decisioni valutate come inaccettabili o, diciamo pure, mostruose. Di tutto ciò non può però qui dirsi nulla.